



REGIONE VENETO
PROVINCIA DI VERONA
COMUNE DI BEVILACQUA

ELABORATO
A.2.1

VARIANTE N. 1 AL P.A.T.I.

RELAZIONE

Adeguamento alle disposizioni sul contenimento del consumo di suolo di cui alla L.R. 14/2017 e alla D.G.R.V. 668/2018

COMUNE DI BEVILACQUA

Sindaco

Valentino Girlanda

Segretario Comunale

dott. Di Marco Massimo

Ufficio Tecnico

Responsabile: Valentino Girlanda

geom. Cinzia Magosso

PROGETTAZIONE

"MRM PLUS"

dott. pian. Michele Miotello
con dott.ssa Francesca Faccioli

APPROVAZIONE

D.C.C. N.....DEL.....

ADOZIONE

D.C.C. N.....DEL.....

NOVEMBRE 2022



1. PREMESSA	2
2. LA VARIANTE DI ADEGUAMENTO AI DISPOSTI DELLA L.R. 14/2017	9
2.1 La strumentazione urbanistica comunale – P.R.C.....	9
2.2 Gli obiettivi della variante al P.A.T.I.	9
2.3 Il “ciclo di progetto” della variante n. 1 al P.A.T.I.	11
2.4 Gli elaborati della variante	11
2.5 I contenuti della variante al P.A.T.I.	12
2.6 La quantità massima di consumo di suolo ammessa e recepita con la variante al P.A.T.I.14	
2.7 Dimensionamento	15



1. PREMESSA

La L.R. n. 11/2004, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, del D. Lgs. n. 42/2004 (*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*) e della L.R. n. 11/2001 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.Lgs. n. 112/1998*), detta le norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio, definendo le competenze di ciascun Ente territoriale, le regole per l'uso dei suoli secondo criteri di prevenzione e riduzione o di eliminazione dei rischi, di efficienza ambientale e di riqualificazione territoriale, stabilendo criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione.

Le finalità stabilite dalle norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio sono perseguite nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, ed efficienza, anche mediante il riconoscimento in capo ai Comuni della responsabilità diretta nella gestione del proprio territorio (art. 2, comma 2, lett. d), L.R. n. 11/2004), che si attua attraverso la pianificazione, urbanistica e territoriale del Comune, della Provincia e della Regione. I diversi livelli di pianificazione sono tra loro coordinati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e coerenza; in particolare, ciascun Piano indica il complesso delle direttive per la redazione degli strumenti di pianificazione di livello inferiore e determina le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti.

Nello specifico la pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.) che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) – che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze dalla comunità locale – ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.) – ossia lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del P.A.T., individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.), invece, è lo strumento di pianificazione finalizzato al coordinamento fra più Comuni e può disciplinare in tutto o in parte il territorio dei Comuni interessati o affrontare singoli tematismi.

Il processo di significativo cambiamento e di innovazione riguardante le modalità, le procedure della pianificazione del territorio, le caratteristiche ed i contenuti delle strumentazioni urbanistiche territoriali e urbane, è stato avviato con l'entrata in vigore, nell'aprile del 2004, della sopracitata legge urbanistica regionale, la quale stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione, per il raggiungimento delle seguenti principali finalità:

- promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali;



- tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani, attraverso la riqualificazione e il recupero edilizio ed ambientale degli aggregati esistenti, con particolare riferimento alla salvaguardia e valorizzazione dei centri storici;
- tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica;
- messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici e di dissesto idrogeologico;

prevedendo l'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistono alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistenti, così come dettato dall'art. 2, c. 1, lett. d), della L.R. n. 11/2004.

Il "suolo", ¹risorsa limitata e non rinnovabile, è "bene comune" di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l'equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all'alimentazione ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio. Quest'ultimo in tutte le sue componenti, culturali, ambientali, naturali, paesaggistiche, urbane, infrastrutturali, costituisce "bene comune", di carattere unitario ed indivisibile, che contribuisce allo sviluppo economico e sociale dei Comuni e della Regione.

Per "paesaggio"², invece, si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.

Il "governo del territorio", pertanto, consiste nella conformazione, nel controllo e nella gestione del territorio, quale bene comune di carattere unitario e indivisibile, e comprende l'urbanistica e l'edilizia, i programmi infrastrutturali e le grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive, la difesa, il risanamento e la conservazione del suolo.

Le "politiche" del governo del territorio garantiscono la graduazione degli interessi in base ai quali possono essere regolati gli assetti ottimali del territorio e gli usi ammissibili degli immobili, suoli e fabbricati, in relazione agli obiettivi di sviluppo e di conservazione e ne assicurano la più ampia fruibilità da parte dei cittadini.

Nell'esercizio delle rispettive competenze in materia di governo del territorio, anche il Comune deve favorire la crescita inclusiva, lo sviluppo economico sostenibile, lo sviluppo urbano sulla base dei principi comunitari e la coesione sociale e territoriale.

Tutto ciò premesso, la nuova stagione dell'urbanistica sembra far convergere verso i medesimi obiettivi sia la strategia dei poteri pubblici, sia la soddisfazione degli interessi privati, in quanto entrambi muovono verso lo stesso obiettivo ovvero di innovare nei tradizionali sistemi di governo delle trasformazioni territoriali superando le fratture tra pubblico e privato, migliorando la performance dello sviluppo e la coesione sociale.

Entro il 2020 le politiche comunitarie dovranno tenere conto dei loro impatti diretti e indiretti sull'uso del territorio; questo obiettivo generale è stato ulteriormente richiamato nel 2011, con la

¹ Art.1, comma 1, L.R. 14/2017

² Art. 131, comma 1 (così sostituito dall'art. 2 del D. Lgs. n. 63/2008), D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"



tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse, nella quale è stato proposto il traguardo di un incremento dell'occupazione netta di terreno pari a zero da raggiungere, in Europa, entro il 2050; obiettivo rafforzato dal Parlamento Europeo con l'approvazione del Settimo Programma di Azione Ambientale³.

A tutt'oggi analizzare il paesaggio urbano, inteso quale paesaggio dell'attualità, costituisce l'obiettivo primario tra le politiche territoriali, ed in particolare degli strumenti di pianificazione, al fine di individuare isole di degrado e di scarsa riconoscibilità, marginali, con situazioni spaziali non definite, i vuoti generati da una progettazione incompiuta, spazi ambigui tra forme definite, infrastrutture obsolete, aree dimesse, ovvero porzioni di territorio ove sia possibile prefigurare nuovi scenari urbani, nuove aree di progetto urbano il cui ruolo è quello di configurare e connettere frammenti di territorio, rileggendo e reinterpretando il legame con il contesto, ricreando nuovi luoghi pure per le aree di margine che seguono il continuo del costruito, anche partendo da un disegno e da una nuova concezione delle infrastrutture urbane come occasioni di progetto architettonico.

Si tratta ora, nel nuovo corso della pianificazione, di stabilire criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica per il recupero della funzionalità del suolo attraverso l'assunzione di politiche di sviluppo e di conservazione in rapporto al valore ambientale del suolo, per tutelare e valorizzare il territorio aperto e per promuovere il riuso, la riqualificazione e la rigenerazione urbana sostenibile, integrata, contestuale, inclusiva delle aree di urbanizzazione consolidata e degli spazi residuali di bordatura, capace di coniugare le aspettative di tutti i diversi attori impegnati in questo processo, finalizzate al miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, ambientali e culturali degli insediamenti umani, tenendo conto delle identità espresse dal territorio e degli scambi relazionali utili a migliorare la "sicurezza urbana".

La L.R. n. 14/2017, nel dettare le norme per il contenimento del consumo di suolo, ha assunto quali "principi informativi" la programmazione dell'uso del suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale, la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni, la promozione della biodiversità coltivata, la rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato, la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, esplicando i seguenti concetti:

- ambiti di urbanizzazione consolidata: *l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola;*

3 DECISIONE N. 1386/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2013 su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta"



- superficie naturale e seminaturale: tutte le superfici non impermeabilizzate, comprese quelle situate all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata e utilizzate, o destinate, a verde pubblico o ad uso pubblico, quelle costituenti continuità ambientale, ecologica e naturalistica con le superfici esterne della medesima natura, nonché quelle destinate all'attività agricola;
- consumo di suolo: l'incremento della superficie naturale e seminaturale interessata da interventi di impermeabilizzazione del suolo, o da interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione, che ne compromettano le funzioni ecosistemiche e le potenzialità produttive; il calcolo del consumo di suolo si ricava dal bilancio tra le predette superfici e quelle ripristinate a superficie naturale e seminaturale;
- impermeabilizzazione del suolo: il cambiamento della natura o della copertura del suolo che ne elimina la permeabilità, impedendo alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera; tale cambiamento si verifica principalmente attraverso interventi di urbanizzazione, ma anche nel caso di compattazione del suolo dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti, depositi permanenti di materiali o attrezzature;
- mitigazione: misure volte a mantenere le funzioni eco-sistemiche del suolo e a ridurre gli effetti negativi, diretti o indiretti, degli interventi di edificazione ed urbanizzazione del territorio sull'ambiente e sul benessere umano;
- compensazione ecologica: interventi volti al ripristino delle condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli, finalizzati a compensare quelle perse con gli interventi di edificazione ed urbanizzazione, quali la bonifica e la de-impermeabilizzazione del suolo o gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi".

5

Tra i principi informatori per il contenimento del consumo del suolo sono annoverabili:

- ⇒ l'assunzione della dimensione paesaggistica come ambito privilegiato d'azione per un nuovo progetto urbano;
- ⇒ la restituzione del suolo consumato anche attraverso la rinaturalizzazione, il riuso, la riqualificazione e la rigenerazione integrata, sia della natura, sia del territorio, ma anche contestuale, ossia delle aree di urbanizzazione consolidata tenendo conto dei bisogni, fabbisogni ed esigenze espresse dalla collettività;
- ⇒ la riorganizzazione morfologica e funzionale delle aree interstiziali e di margine (frammenti urbani degradati che incidono negativamente sulla qualità della vita e sull'identità sociale);
- ⇒ la creazione di una rete di relazioni di reciprocità tra i diversi luoghi del paesaggio urbano, quale preconditione per la promozione e l'attuazione di un sistema integrato di sicurezza nell'uso degli spazi pubblici e dei luoghi urbani in generale;
- ⇒ la rivitalizzazione della città pubblica, attraverso la promozione della sua attrattività, fruibilità, qualità ambientale ed architettonica, sicurezza e rispondenza ai valori identitari e sociali della comunità locale, riconoscendo un ruolo decisivo agli spazi collettivi, ossia spazi urbani per la comunità, contenitori di un tempo creativo che non rispondono né alle esigenze



primarie del lavoro, né a quelle secondarie del riposo, con particolare attenzione alle specifiche esigenze e istanze importanti dei bambini, dei giovani e degli anziani;

- ⇒ la previsione di particolari misure di vantaggio volte a incentivare e favorire il riuso, la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti dismessi o dismettibili, la riqualificazione e la valorizzazione delle aree di urbanizzazione consolidata e dei frammenti urbani interstiziali, favorendo usi appropriati e flessibili degli edifici e degli spazi pubblici e privati, promuovendo la qualità urbana ed architettonica anche attraverso la riqualificazione edilizia ed ambientale e la riqualificazione urbana del patrimonio edilizio esistente, nonché i programmi di rigenerazione urbana sostenibile.

Un aspetto di particolare rilevanza che diventa un “attore” primario nelle nuove politiche di pianificazione territoriale è la qualità architettonica, ovvero *“l’esito di un coerente e funzionale sviluppo progettuale, architettonico, urbanistico e paesaggistico che rispetti i principi di utilità e funzionalità, con particolare attenzione all’impatto visivo sul territorio, alla sostenibilità energetica ed ecologica, alla qualità tecnologica dei materiali e delle soluzioni adottate, in un percorso di valorizzazione culturale e identitaria dell’architettura e degli spazi urbani”⁴.*

La legge regionale, fin dalla sua entrata in vigore, ha previsto alcuni adempimenti da parte dei Comuni al fine di raccogliere i dati e le informazioni utili a definire, mediante specifico provvedimento della Giunta Regionale, la quantità massima di consumo di suolo ammesso per ogni Comune.

Entro il 25 agosto 2017 i Comuni erano tenuti a individuare gli “ambiti di urbanizzazione consolidata”, nonché lo stato di fatto e di diritto dei suoli, mediante la compilazione di una scheda in formato elettronico. Il Comune di Bevilacqua, in linea con le disposizioni della legge regionale, in data 23.08.2017, con PEC prot. n. 357171, ha provveduto a trasmettere alla Regione Veneto la scheda informativa contenente le informazioni relative alle previsioni dimensionali dello strumento urbanistico (dimensionamento residenziale e produttivo previsto, superfici trasformate e/o interessate da procedimenti in corso, varianti verdi ai sensi della L.R. 04/2015, aree dismesse) e la tavola di individuazione “ricognitiva” degli ambiti di urbanizzazione consolidata.

La Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 125/CR in data 19/12/2017, ha approvato la proposta di provvedimento in cui sono indicati le modalità di calcolo e le quantità designate di consumo di suolo per ciascun Comune, con la quale ha richiesto il parere della competente Commissione Consiliare di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, della L.R. 14/2017. Con D.G.R. n. 668 del 15 maggio 2018 sono stati approvati gli atti di indirizzo con la determinazione della quantità di consumo di suolo ammissibile per ciascun comune. La normativa difatti obbliga tutti i Comuni ad adeguarsi alle quantità massima di consumo di suolo ammessa tramite una variante allo strumento urbanistico generale secondo la procedura semplificata di cui all’art. 14 della L.R. 14/2017.

⁴ Così come dettato dall’art. 2, c.1, lett. a) della L.R. 14/2019



Il **Comune di Bevilacqua** è stato inserito dalla Regione Veneto nell'Ambito Sovracomunale Omogeneo (ASO) n. 19 denominato "Pianura Veronese" assieme ad altri 39 Comuni quali Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbe, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, Salizzole, San Bonifacio, San Pietro di Morubio, Sanguinetto, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Veronella, Vigasio, Villa Bartolomea, Zevio, Zimella.

La suddetta Delibera di Giunta regionale n. 668/2018 ha assegnato al Comune di Bevilacqua la quantità massima di suolo "consumabile" al 2050 **pari a 6,44 ha.**



Estratto allegato "B" alla D.G.R.V. 668/2018: suddivisione territorio regionale in A.S.O.

Ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 14/2017, i Comuni, entro 18 mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento di Giunta regionale (D.G.R.V. 669/2018), pertanto entro il 25 novembre 2019, dovrebbero approvare una variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale secondo una procedura semplificata, codificata dall'articolo 14.

La L.R. 14/2019 "Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" all'art. 17, comma 7, ha spostato il termine di cui al paragrafo precedente al 31.12.2019, mentre la successiva L.R. n. 49 del 23 dicembre 2019, di modifica della suddetta normativa regionale, ha prorogato ulteriormente tale termine al 30.09.2020.

Infine, con nota della Pianificazione Territoriale del 18.08.2020, è stata notificata alle Amministrazioni Comunali che la sospensione dei termini per i procedimenti amministrativi in scadenza di cui all'art.



103 del D.L. 18/2020 di fatto proroga la possibilità di concludere l'iter della variante al P.A.T. cosiddetta di "adeguamento al consumo di suolo" al 21.12.2020.

La Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) ai sensi della L.R. 14/2017 – limitatamente al territorio di Bevilacqua -prevede una revisione della propria disciplina urbanistica al fine di adeguarsi alle nuove disposizioni regionali.



2. LA VARIANTE DI ADEGUAMENTO AI DISPOSTI DELLA L.R. 14/2017

2.1 La strumentazione urbanistica comunale – P.R.C.

La pianificazione comunale si attua attraverso il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e il Piano degli Interventi (P.I.), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.).

Esso permette di rispondere alle problematiche presenti sul territorio, attraverso la riformulazione complessiva dello strumento urbanistico e della disciplina delle trasformazioni.

Il Comune di Bevilacqua è dotato di P.A.T.I. assieme al Comune di Terrazzo, approvato nella Conferenza di Sevizi del 29.07.2010 e ratificato con D.G.R.V. n. 3389 del 30.12.2010.

Il Consiglio Comunale, con giusta deliberazione n. 28 del 22.06.2011, ha approvato il Primo Piano degli Interventi mentre con D.C.C. n. 3 del 16.03.2015 è stata approvata la prima variante al P.I.

Successivamente, con D.C.C. n. 55 del 18.12.2019, è stato approvato il Secondo Piano degli Interventi mentre recentemente è stata approvata una variante puntuale al P.I. (D.C.C. n. 27 del 16.07.2022) a seguito del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'“*intervento di rigenerazione urbana per il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale nel Comune di Bevilacqua. Realizzazione percorso pedonale protetto lungo Via San Pietro nel tratto compreso tra l'intersezione con la S.R.10 e Via 25 Aprile*”.

La presente Variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale **costituisce un adeguamento normativo obbligatorio alle disposizioni di legge regionali** (L.R. 14/2017 “Misure sul contenimento di suolo” e successiva D.G.R.V. 668/2018 “Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett a) della Legge Regionale 6 giugno 2017 n.14”), mantenendo inalterati i contenuti, gli obiettivi e le azioni del Piano.

9

2.2 Gli obiettivi della variante al P.A.T.I.

La Variante al P.A.T.I. di adeguamento alla legge regionale n. 14/2017 si inserisce all'interno di un più ampio processo di “rigenerazione” culturale che ha rovesciato la logica di sviluppo delle città negli ultimi decenni, ponendo in primo piano alcuni obiettivi comuni riconosciuti anche su scala europea, come il contenimento del consumo del suolo, la valorizzazione del territorio ineditato e la rigenerazione urbana. Il traguardo dettato da un recente studio della Commissione europea prevede che l'incremento della quota netta di occupazione di terreno debba tendere ad arrivare a zero entro il 2050.

L'aumento delle infrastrutture, lo sviluppo delle industrie, l'urbanizzazione diffusa e i fenomeni di speculazione edilizia hanno infatti progressivamente messo in crisi il sistema ambientale, rompendo gli equilibri ecologici e creando delle fratture nelle città, contendendo spazio all'agricoltura e occupando terreni non adatti all'insediamento, come gli ambiti a sofferenza idraulica.

Il principio del risparmio di suolo agricolo cerca di invertire questa tendenza introducendo concetti nuovi come “**rigenerazione urbana**”, “**città verde**” e “**impronta ecologica**”.



Particolare rilievo, infatti, nell'impianto normativo della legge rivestono le previsioni volte alla riqualificazione edilizia ed ambientale e alla rigenerazione urbana, che prevedono forme ed azioni quali la demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado, il recupero, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di tipologie edilizie urbane a basso impatto energetico e ambientale. A tal fine la regione veneto ha istituito un fondo regionale per la rigenerazione urbana e per le spese di progettazione e demolizione delle opere incongrue.

La legge regionale 14/2017 stabilisce che **il suolo è una risorsa limitata e non rinnovabile** e pone i seguenti obiettivi generali:

- ⇒ ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato per usi insediativi e infrastrutturali;
- ⇒ individuare le funzioni eco-sistemiche dei suoli e le parti di territorio dove orientare il ripristino della naturalità;
- ⇒ promuovere e favorire l'utilizzo di pratiche agricole sostenibili, recuperando e valorizzando il terreno agricolo;
- ⇒ individuare le parti di territorio a pericolosità idraulica e geologica, incentivandone la messa in sicurezza;
- ⇒ valutare gli effetti degli interventi di trasformazione sulla salubrità dell'ambiente e sul paesaggio;
- ⇒ incentivare il recupero, il riuso, la riqualificazione e la valorizzazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata;
- ⇒ ripristinare il prevalente uso agrario degli ambiti a frammentazione territoriale;
- ⇒ valorizzare le ville venete e il loro contesto paesaggistico;
- ⇒ rivitalizzare la città pubblica e promuovere la sua attrattività, fruibilità, qualità ambientale ed architettonica;
- ⇒ assicurare la trasparenza amministrativa e la partecipazione informata dei cittadini;
- ⇒ attivare forme di collaborazione pubblico-privato che contribuiscano alla riqualificazione della città/territorio.

10

La presente Variante, facendo propri gli obiettivi del legislatore regionale, **individua** gli **ambiti di urbanizzazione consolidata** di cui all'articolo 2 co. 1 e) della LR. 14/2017 e **determina** la **quantità massima di superficie naturale e seminaturale** che può essere **interessata da consumo di suolo**, in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 4, co. 2 a) della LR 14/2017.

Nella fattispecie la Variante:

- ⇒ verifica ed eventuale rettifica degli ambiti di urbanizzazione consolidata (A.U.C.) trasmessi alla Regione con PEC in data 23.08.2017;
- ⇒ verifica e conferma i dati trasmessi alla Regione e contenuti nella scheda informativa (superficie territoriale prevista residenziale/produttiva, superficie territoriale trasformata, aree dismesse);



⇒ sostituisce il valore della Superficie Agricola Trasformabile (S.A.T.) del P.A.T.I. vigente – limitatamente al Comune di Bevilacqua - con il limite quantitativo massimo di consumo di suolo stabilito dalla Regione con D.G.R.V. 668/2018.

2.3 Il “ciclo di progetto” della variante n. 1 al P.A.T.I

Il Comune di Bevilacqua, per la parte di propria competenza, approva la presente variante urbanistica al PATI con la procedura semplificata cui art. 14 della LR. 14/2017 ovvero:

1. entro otto giorni dall’adozione, la variante al P.A.T.I. è depositata e resa pubblica presso la sede del comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni;
2. dell’avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all’art. 32 della L. 69/2009 *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*. Il Comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna;
3. nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale decide sulle stesse e contestualmente approva la variante semplificata;
4. copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all’ente competente all’approvazione del P.A.T.I., ed è depositata presso la sede comunale per la libera consultazione;
5. la variante diventa efficace 15 giorni dopo la sua pubblicazione nel sito internet del comune.

11

2.4 Gli elaborati della variante

La variante al P.A.T.I. è costituita dai seguenti elaborati (che integrano lo strumento urbanistico vigente):

ELABORATI GRAFICI:

- Elaborato “A.5.5 - Carta degli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata (scala 1:10.000)” – limitatamente al territorio di Bevilacqua;

ALTRI ELABORATI:

- Elaborato “A.2.1 – Relazione”
- Elaborato “A.4.1 - Norme Tecniche (coordinate con quelle del P.A.T.I. vigente)”
- Elaborato “A.4.2 - Registro fondiario consumo di suolo”
- Elaborato “V.01 - Relazione circa la non necessità della V.C.I.”;

ELABORATI INFORMATICI

- “Banca dati alfanumerica e vettoriale con aggiornamento del Q.C.” - DVD

Sono fatti salvi tutti gli elaborati i contenuti e le disposizioni normative del P.A.T.I. approvato con nella Conferenza di Sevizi del 29.07.2010 non contrasto con la presente variante.



2.5 I contenuti della variante al P.A.T.I.

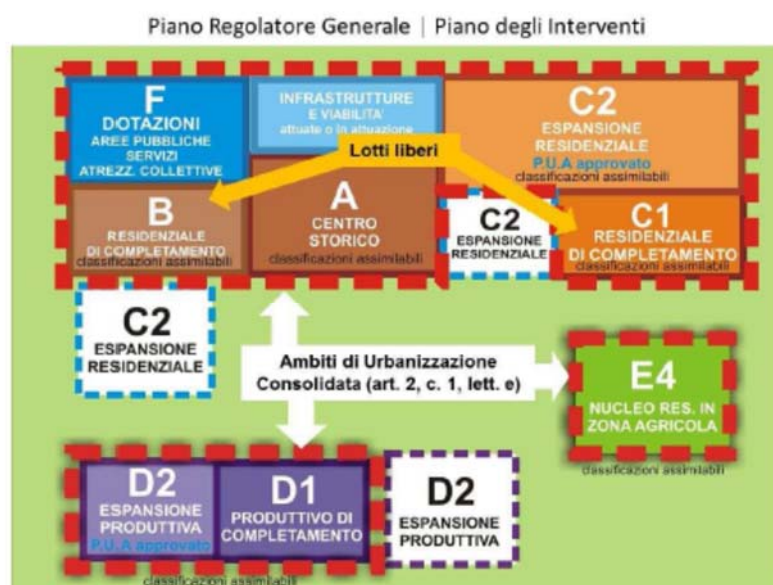
La presente Variante al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) di Bevilacqua e Terrazzo individua gli ambiti di urbanizzazione consolidata come definiti dall'art. 2 co. 1 e) della L.R. 14/2017 e determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo, in applicazione della D.G.R.V. n. 668 del 15 maggio 2018 e del successivo D.D.R. n. 71 del 23/10/2018, limitatamente al Comune di Bevilacqua.

GLI AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA (AUC)

Gli ambiti di urbanizzazione consolidata vengono definiti dall'art. 2, comma 1, lett. e), come: *“l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola. Tali ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono necessariamente con quelli individuati dal piano di assetto del territorio (PAT) ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera o), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11”*.

Da tale definizione si riscontra che questi nuovi ambiti non sembrano coincidere con gli omonimi previsti dalla L.R. 11/2004, la quale si limitava a definirli come le aree in cui *“sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle norme tecniche”*.

Tale perimetrazione, ai fini pratici, ha il compito di definire il limite entro il quale gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica sono sempre consentiti senza determinare consumo di suolo. Lo schema guida proposto per la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. 14/2017, è quello indicato dal citato provvedimento n. 668 che di seguito si riporta.





Oltre a quanto disposto dai commi 5 e 6 dell'art. 13, si segnala inoltre quanto disciplinato dall'art. 12 della L.R. 14/2017, il quale stabilisce che sono sempre consentiti sin dall'entrata in vigore della legge ed anche successivamente, in deroga ai limiti definiti dal provvedimento n. 668/2018, anche i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico.

In sintesi sono stati riconosciuti come ambiti di urbanizzazione consolidata del Comune di Bevilacqua:

- le Z.T.O. "A", "B" e le Z.T.O. "C" e "D" di completamento;
- i perimetri delle Z.T.O. "C" e "D" oggetto di P.U.A. attuato/approvato e/o in corso;
- i nuclei residenziali in ambito agricolo coincidenti con l'edificazione diffusa;
- le Z.T.O. "F" per dotazioni di aree pubbliche, servizi ed attrezzature collettive.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a) si evidenzia che gli interventi previsti all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata come definiti dalla presente Variante al P.A.T.I. **non comportano consumo di suolo** e, pertanto, non vanno ad intaccare il limite massimo ammesso dalla specifica deliberazione regionale.

Si precisa che al perimetro delle "aree di urbanizzazione consolidata" del P.A.T.I. vigente si affianca quello degli "ambiti di urbanizzazione consolidata" ai sensi della Legge Regionale n. 14 del 2017, finalizzato alla verifica del consumo di suolo con i piani degli interventi.

VERIFICA DELLA QUANTITÀ MASSIMA DI CONSUMO DI SUOLO ASSEGNATA IN FUNZIONE DEL RESIDUO EFFETTIVO DI S.A.U. TRASFORMABILE

La D.G.R.V. 668/2018 prevede che: "[...] per i Comuni dotati di PAT la quantità assegnata non potrà in ogni caso superare il residuo effettivo di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) Trasformabile, calcolata in sede di approvazione del PAT, ovvero a quella residua a seguito dell'approvazione del PI o sue varianti; mentre per i Comuni dotati di solo PRG, la quantità assegnata non potrà in ogni caso superare il residuo di territorio trasformabile quali zone C2 non attuate ed esterne al consolidato[...]".

Il calcolo conferma il quantitativo massimo di suolo consumabile fino al 2050 assegnato al Comune di Bevilacqua dalla D.G.R.V. n. 668/2018 (6,44 ha), essendo il saldo S.A.U. superiore a quanto determinato dal provvedimento. (pari a 16,2386 ha)

Tale quantitativo (vedasi paragrafo 2.7 "Dimensionamento") sostituisce pertanto il meccanismo della S.A.U. di cui all'art. 13, comma 1, lett. f) della L.R. 11/2004 e come disposto dall'art. 20 comma 1 della L.R. 14/2017.

REGISTRO FONDARIO DEL CONSUMO DI SUOLO

Ai fini della presente variante si è ritenuto utile, già in questa sede, predisporre un modello per il registro fondiario del consumo di suolo.

Tale elaborato servirà ad annotare e registrare tutti gli interventi edilizi e/o di trasformazione urbanistica che determinano, ai sensi della L.R. 14/2017, consumo di suolo; in modo particolare



verranno registrati i dati relativi alla ditta richiedente, gli estremi catastali delle aree interessate, la localizzazione dell'intervento, la Z.T.O. del P.I., il consumo di suolo massimo potenziale previsto, il consumo di suolo effettivo (derivante dai dati del titolo edilizio definitivo) e l'eventuale residuo.

Il Piano degli Interventi, alla prima variante utile, provvederà ad introdurre tra i vari elaborati anche il registro fondiario che verrà compilato ed aggiornato, ai fini del monitoraggio, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale.

2.6 La quantità massima di consumo di suolo ammessa e recepita con la variante al P.A.T.I.

La quantità massima di consumo di suolo ammesso per il Comune di Bevilacqua è stata determinata tenendo conto di alcuni parametri correttivi:

- a) il "peso" di ogni Ambito Sovracomunale Omogeneo (ASO) rispetto al territorio regionale, determinato come il rapporto tra la superficie territoriale di trasformazione prevista di ciascun ASO e quella prevista per l'intero territorio regionale. Il valore complessivo del residuo ridotto del 40% è stato quindi moltiplicato per il peso di ciascun ASO;
- b) altri parametri correttivi per singoli Comuni, quali:
 - correttivo classe sismica (classe 2 medio alta = riduzione di 0,5%; classe 3 media = nessuna riduzione; classe 4 bassa = incremento di 0,5%);
 - correttivo alta tensione abitativa (tensione abitativa SI = incremento di 0,5%; tensione abitativa NO = nessun incremento);
 - correttivo varianti verdi, desunto dal rapporto tra la superficie oggetto di varianti verdi e la superficie territoriale prevista (da 0,0001 a 0,05 = decremento di 0,5%; da 0,006 a 0,10 = decremento dell'1%; da 0,11 a 14 = decremento dell'1,5%).



La quantità massima di consumo di suolo per il Comune di Bevilacqua stabilita dalla Regione con D.G.R.V. 668/2018 è pari a 6,44 ettari.

ASO	Codice ISTAT	Comune	Provincia	RESIDUO	CORRETTIVO INDICATORI PER A.S.O.			CORRETTIVO INDICATORI PER I COMUNI				Riferimento Tabelle Allegato D
					RESIDUO RIDOTTO DEL 40%	percentuale dopo CORRETTIVO	RESIDUO DOPO CORRETTIVO	Variazione per classe sismica (2=-0,5%; 3=0%; 4=+0,5%)	Variazione per tensione abitativa (no=0%; si=+0,5%)	Variazione per varianti verdi (0,0001-0,05=-0,50%; 0,05-0,10=-1%; 0,11-1,4=-1,5%)	QUANTITA' MASSIMA DI CONSUMO DI SUOLO AMMESSO	
				ha	ha	%	ha	%	%	%	ha	
19	23008	Bevilacqua	Verona	13,34	8,01	80,00%	6,41	0,50%	0,00%	0,00%	6,44	

Estratto Tabella 1 allegato "C" alla D.G.R. n. 668/2018 Quantità massima di consumo di suolo ammesso per il Comune di Bevilacqua

2.7 Dimensionamento

Il P.A.T.I. suddivide il territorio dei Comuni di Bevilacqua e Terrazzo nei seguenti 10 Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) rappresentati in tavola A.5.4 "Carta delle Trasformabilità":

- A.T.O. n. "A1 Canal Feudo";
- A.T.O. n. "A2 Campilonghi";
- A.T.O. n. "A3 Granze";
- A.T.O. n. "A4 Terrazzo";
- A.T.O. n. "R1 Capoluogo di Bevilacqua";
- A.T.O. n. "R2 Marega"
- A.T.O. n. "R3 Capoluogo di Terrazzo";
- A.T.O. n. "P1 Area produttiva di Bevilacqua";
- A.T.O. n. "P2 Macroarea in via Granze";
- A.T.O. n. "P3 Area produttiva di Terrazzo".



A.T.O. A1

Carico insediativo aggiuntivo A.T.O. A.1		
Residenziale	2.000 mc	
Commercio – Direzionale al servizio della residenza	0 mc	0 mq
		(S.L.P.)
Industria - Artigianato - Commerciale - Direzionale		0 mq
Totale carico insediativo aggiuntivo	2.000 mc	0 mq
Abitante teorico		
		150 mc
Abitanti Residenti		46
Abitanti teorici aggiunti		13
Totale Abitanti teorici		59
Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza		
30 mq/abitante teorico		
Aree per servizi aggiuntive		400 mq
Aree per servizi complessive (compreso l'esistente)		400 mq
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale		
100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.)		
Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale		0 mq
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato		
10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone		
Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato		0 mq
TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI		
Aree per servizi aggiuntive		400 mq
Aree per servizi totali (compreso l'esistente)		400 mq

A.T.O. A2

Carico insediativo aggiuntivo A.T.O. A.2		
Residenziale	2.000 mc	
Commercio – Direzionale al servizio della residenza	0 mc	0 mq
		(S.L.P.)
Industria - Artigianato - Commerciale - Direzionale		0 mq
Totale carico insediativo aggiuntivo	2.000 mc	0 mq
Abitante teorico		
		150 mc
Abitanti Residenti		192
Abitanti teorici aggiunti		13
Totale Abitanti teorici		205
Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza		
30 mq/abitante teorico		
Aree per servizi aggiuntive		400 mq
Aree per servizi complessive (compreso l'esistente)		400 mq
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale		
100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.)		
Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale		0 mq
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato		
10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone		
Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato		0 mq
TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI		
Aree per servizi aggiuntive		400 mq
Aree per servizi totali (compreso l'esistente)		400 mq



A.T.O. A3

Carico insediativo aggiuntivo A.T.O. A.3		
Residenziale	2.000 mc	
Commercio - Direzionale al servizio della residenza	0 mc	0 mq (S.L.P.)
Industria - Artigianato - Commerciale - Direzionale		mq
Totale carico insediativo aggiuntivo	2.000 mc	0 mq
Abitante teorico		
		150 mc
Abitanti Residenti		72
Abitanti teorici aggiunti		13
Totale Abitanti teorici		85
Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza		
30 mq/abitante teorico		
Aree per servizi aggiuntive		400 mq
Aree per servizi complessive (compreso l'esistente)		4.359 mq
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale		
100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.)		
Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale		0 mq
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato		
10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone		
Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato		0 mq
TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI		
Aree per servizi aggiuntive		400. mq
Aree per servizi totali (compreso l'esistente)		4.359 mq

A.T.O. R1

Carico insediativo aggiuntivo A.T.O. R.1		
Residenziale	51.440 mc	
Commercio - Direzionale al servizio della residenza	0 mc	0 mq (S.L.P.)
Industria - Artigianato - Commerciale - Direzionale		0 mq
Totale carico insediativo aggiuntivo	51.440 mc	0 mq
Abitante teorico		
		150 mc
Abitanti Residenti		866
Abitanti teorici aggiunti		343
Totale Abitanti teorici		1.209
Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza		
30 mq/abitante teorico		
Aree per servizi aggiuntive		10.288 mq
Aree per servizi complessive (compreso l'esistente)		65.240 mq
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale		
100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.)		
Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale		0 mq
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato		
10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone		
Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato		0 mq
TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI		
Aree per servizi aggiuntive		10.288 mq
Aree per servizi totali (compreso l'esistente)		65.240 mq



A.T.O. R2

Carico insediativo aggiuntivo A.T.O. R.1		
Residenziale	10.000 mc	
Commercio - Direzionale al servizio della residenza	0 mc	0 mq (S.L.P.)
Industria - Artigianato - Commerciale - Direzionale		0 mq
Totale carico insediativo aggiuntivo	10.000 mc	0 mq
Abitante teorico		
		150 mc
Abitanti Residenti		543
Abitanti teorici aggiunti		67
Totale Abitanti teorici		610
Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza 30 mq/abitante teorico		
Aree per servizi aggiuntive		2.000 mq
Aree per servizi complessive (compreso l'esistente)		23.460 mq
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale 100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.)		
Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale		0 mq
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato 10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone		
Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato		0 mq
TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI		
Aree per servizi aggiuntive		2.000 mq
Aree per servizi totali (compreso l'esistente)		25.460 mq

A.T.O. P1

18

Carico insediativo aggiuntivo		
Residenziale	2.000 mc	
Commercio - Direzionale al servizio della residenza	0 mc	0 mq (S.L.P.)
Industria - Artigianato - Commerciale - Direzionale		40.000 mq
Totale carico insediativo aggiuntivo	2.000 mc	40.000 mq
Abitante teorico		
		150 mc
Abitanti Residenti		58
Abitanti teorici aggiunti		13
Totale Abitanti teorici		71
Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza 30 mq/abitante teorico		
Aree per servizi aggiuntive		400 mq
Aree per servizi complessive (compreso l'esistente)		5.023 mq
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale 100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.)		
Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale		* mq
Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato 10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone		
Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato		4.000 mq
TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI		
Aree per servizi aggiuntive		400 mq
Aree per servizi totali (compreso l'esistente)		9.023 mq
* Nota: il calcolo della dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale sarà effettuato in base a quanto previsto realmente		



A.T.O. P2

Carico insediativo aggiuntivo		
Residenziale	2.000 mc	
Commercio – Direzionale al servizio della residenza	0 mc	0 mq (S.L.P.)
Industria - Artigianato - Commercio – Direzionale		22.000 mq
Totale carico insediativo aggiuntivo	2.000 mc	22.000 mq

Abitante teorico	150 mc
-------------------------	---------------

Abitanti Residenti	9
Abitanti teorici aggiunti	13
Totale Abitanti teorici	22

Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza 30 mq/abitante teorico	
Aree per servizi aggiuntive	400 mq
Aree per servizi complessive (compreso l'esistente)	400 mq

Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale 100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.)	
Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale	* mq

Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato 10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone	
Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato	2.200 mq

TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI	
Aree per servizi aggiuntive	400 mq
Aree per servizi totali (compreso l'esistente)	2.600 mq

* Nota: il calcolo della dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale sarà effettuato in base a quanto previsto realmente

La S.A.U trasformabile del P.A.T.I. vigente per la il Comune di Bevilacqua è pari a 135.322 m² (con un possibile incremento massimo del 20% pari a 135.322 m² + 27.064 m² = 162.386 m²).

La quantità di consumo di suolo massima assegnata dalla Regione Veneto con D.G.R.V. 668/2018 è pari a 6,44 ha.

Il dato della S.A.U. trasformabile residua, superiore a quello della quantità di consumo di suolo, è un limite alla trasformabilità della sola zona agricola con caratteristiche S.A.U., in sede di formazione del P.I., ovvero corrisponde alle linee preferenziali di sviluppo della tavola “A.5.4 Trasformabilità” del P.A.T.I. per il territorio di Bevilacqua.

Nel limite di consumo di suolo assegnata dalla Regione Veneto difatti sono ricomprese sia le quantità riferibili a tali aree che quelle relative alle aree di espansione, di carattere residenziale e produttivo, previste da P.R.G. e non ancora attuate.

L'articolo 12 della LR. 14/2017 definisce gli interventi sempre consentiti in deroga alla quantità massima di consumo di suolo ammesso:

- ⇒ gli interventi ricadenti negli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata (A.U.C.), ai sensi dell'art. 2 co.1 e) della LR. 14/2017;
- ⇒ gli interventi di cui agli art. 5 (riqualificazione edilizia ed ambientale) e 6 (riqualificazione urbana) della LR. 14/2017;



- ⇒ i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;
- ⇒ gli interventi di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al Capo I della LR. 55/2012 (interventi in deroga/variante al P.R.C.);
- ⇒ gli interventi in funzione dell'attività agricola di cui all'art. 44 della LR. 11/2004, e, comunque, tutti gli interventi connessi all'attività dell'imprenditore agricolo;
- ⇒ l'attività di cava ai sensi della vigente normativa;
- ⇒ gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel P.T.R.C., nei Piani di Area e nei Progetti Strategici.

Bevilacqua, novembre 2022

Il tecnico incaricato
dott. Michele Miotello

